

RPU. n. 46-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
- II Sezione Civile -

In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, sciogliendo la riserva assunta a seguito della scadenza del termine di deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 19 settembre 2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 46-1/2025, depositato nell'interesse di **Francesco D'Angelo**, nato a Messina l'01.12.1976 (C.F. DNGFNC76T01F158Y) e **Concetta Barbusca**, nata a Messina il 28.06.1979 (C.F. BRBCCT79H68F158K), entrambi residenti in Messina, Via Gioacchino Chinigò 49 pal. 7, rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Spitale, giusta procura in atti

ricorrente

avente ad oggetto: ricorso ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss CC.II..

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 21 maggio 2025, Francesco D'Angelo e Concetta Barbusca hanno proposto, con l'ausilio dell'OCC-Gestore della crisi, avv. Natale Previti, un piano di ristrutturazione dei propri debiti.

Con decreto del 23 maggio 2025, il Giudice delegato ha dichiarato ammissibile la proposta e il piano in esame, ordinandone la pubblicazione e le comunicazioni ai creditori come disposto dagli artt. 67 e 68 CCII, e disponendo ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII il divieto di iniziare e/o proseguire azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del ricorrente, e fissando l'udienza dell'8 luglio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Effettuate le comunicazioni ex art. 70 CCII, l'OCC, preso atto delle osservazioni trasmesse da parte del creditore MARTE SPV SRL, ha provveduto alla riformulazione del piano.

Sussistono le condizioni per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII.

Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 67 del CCII, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. del predetto Codice.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come gli istanti siano qualificabili alla stregua di "*consumatore*" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII, ovvero "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*";

Sussiste poi la condizione di sovraindebitamento, di cui all'art. 2 lett. c), inteso quale stato di crisi (*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*) o di insolvenza (*stato*



del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore.

I ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali né hanno fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento e non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. comma I.

L'art. 69 co.1 C.C.I.I. prevede che *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

La situazione di sovraindebitamento è stata cagionata dalle *“spese che gli stessi sono stati costretti ad affrontare per l'acquisto di un alloggio di tipo popolare e, soprattutto, a causa della condotta posta in essere dalle società finanziarie che non hanno in alcun modo verificato il merito creditizio oltre a tutte le spese per la sopravvivenza che lo hanno portato a contrarre vari finanziamenti con società di prestiti al consumo. Appare opportuno evidenziare che soltanto il Signor Francesco D'Angelo svolge attività lavorativa quale lavoratore dipendente nel settore privato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i coniugi hanno due figli conviventi”*.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni.

La durata del piano appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori.

La situazione debitoria complessiva, come si evince dal prospetto indicato nella proposta, ammonta ad € 172.574,28.

Il nucleo familiare, come risulta dalla relazione particolareggiata del Gestore della crisi, può contare sulla sola entrata da retribuzione di Francesco D'Angelo.

Chiarisce l'OCC che *“La nuova proposta viene rideterminata sulla base delle capacità reddituali del sig. Francesco D'Angelo e delle spese necessarie al mantenimento della famiglia ed al fine di mantenere l'impegno di soddisfacimento dei creditori nella misura del 10%, si è reso necessario rimodulare la durata del piano da 48 a 52 mesi”*.

La proposta prevede, in particolare: *“Quote percentuali per creditore*

- Totale debito: € 172.574,28*
- Percentuale soddisfacimento: 10%*
- Totale da rimborsare: € 17.257,43*
- Numero rate: 52*
- Rata mensile: € 331,38”*

Verificata la legittimità della procedura, occorre valutare ai sensi dell'art. 70, comma 7, CC.II. la fattibilità del piano, previa risoluzione delle contestazioni sollevate dai creditori, al fine di decidere sulla chiesta omologazione.

Come attestato dal gestore della crisi sono state ricevute le osservazioni da parte del ceto creditorio. L'OCC ha, infatti, rielaborato il piano tenendo conto delle osservazioni avanzate dal creditore MARTE SPV S.r.l., evidenziando in proposito che *“preso atto che il credito originariamente appostato in proposta in capo alla cedente (Banca Ifis e Nebula SPE) deve essere integralmente riconosciuto alla cessionaria MARTE SPV S.r.l., per un importo complessivo di € 87.574,28, così suddiviso: € 49.469,62 derivanti da finanziamento ex Banca IFIS (già Findomestic), € 38.104,66 derivanti da finanziamento ex Nebula SPE (già Agos Ducato)”*.



In ordine all'attuabilità del piano l'OCC ha rilevato la fattibilità del piano stesso evidenziando la fattibilità "di un piano di ristrutturazione del debito rispetto all'alternativa liquidatoria.

Situazione patrimoniale:

I sovraindebitati risultano proprietari dei seguenti beni:

Un immobile di edilizia popolare, del valore di stima pari a € 22.853,54.

Due autoveicoli:

o CITROEN PICASSO C3: valore stimato in circa € 5.000,00;

o LANCIA Y: valore stimato in circa € 1.000,00.

Valutazione dell'ipotesi liquidatoria:

Nella ipotesi di procedura liquidatoria, la liquidazione del suddetto patrimonio porterebbe a ricavare, in via teorica, un importo complessivo di circa € 28.853,54 (salvo costi di procedura, oneri fiscali, costi di vendita e spese legali).

Tale somma, tuttavia, risulterebbe insufficiente a soddisfare integralmente i creditori, considerando l'entità complessiva del debito e le inevitabili riduzioni derivanti dalle spese di procedura e dalle tempistiche di realizzo.

Valutazione della proposta di piano:

La presentazione di un piano di ristrutturazione consentirebbe invece:

La mantenibilità dell'immobile ad uso abitativo primario, evitando così la perdita dell'unico bene destinato alla funzione abitativa dei sovraindebitati.

L'utilizzo dei mezzi di trasporto, necessari al sostentamento della vita familiare e/o lavorativa dei debitori, secondo criteri di proporzionalità e utilità sociale.

Il riconoscimento ai creditori di un miglior soddisfacimento rispetto alla liquidazione giudiziale, mediante il versamento periodico di somme derivanti da eventuali redditi futuri, risparmi o contributi da terzi.

Conclusioni:

Alla luce di quanto sopra esposto, il Gestore ritiene che:

La proposta di piano di ristrutturazione del debito risulti fattibile e conveniente per i creditori rispetto all'ipotesi liquidatoria, assicurando un maggiore e più celere soddisfacimento dei loro crediti.

Sussistano le condizioni previste dalla normativa in materia per la positiva omologazione del piano, in considerazione della convenienza economica e della tutela dei diritti primari dei sovraindebitati.”.

Da evidenziarsi, inoltre, che l'OCC ha anche valutato il merito creditorio dei creditori, evidenziando che, "i finanziamenti sia per importo che per data di sottoscrizione per accertare se gli istituti di credito abbiano o meno verificato il c.d. merito creditizio. Logicamente gli istituti di credito dei finanziamenti successivi al dato negativo non hanno in alcun modo tenuto conto del merito creditizio.

La valutazione del merito creditizio di un soggetto richiede un'attenta analisi della sua solvibilità, valutando le entrate, le spese fisse e l'indebitamento complessivo. A tal fine, nel nostro modello di valutazione sono stati inclusi, oltre ai finanziamenti in corso, anche gli obblighi alimentari verso il coniuge e i figli che secondo lo scrivente tali obblighi devono essere considerati dalle società di finanziamento come elementi essenziali per una corretta determinazione del merito creditizio.



Alla luce della superiore disamina, risulta in maniera inequivocabile — circostanza che non potrà certamente sfuggire all'attenzione dell'Ill.mo Sig. G.I. — che siamo in presenza di una tipica fattispecie di "concessione abusiva del credito al consumatore". In particolare, solo il finanziamento erogati da AGOS nell'anno 2014 rispetta il criteri di prudente concessione del credito, limitatamente alla posizione del sig. D'Angelo, titolare di reddito da lavoro dipendente. Diversamente, la verifica del merito creditizio risulta del tutto carente nei confronti del coniuge coobbligato, privo di reddito da attività lavorativa. Le altre società finanziarie quali FINDOMESTI, COMPASS e BANCA DEL FUCINO non hanno rispettato il merito creditizio. (All. 12)''.

L'art. 69 co.2 CCI dispone, in tal senso, che *il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.*

Positivamente vagliata l'ammissibilità e la fattibilità del piano nei termini sopra esposti, non si ravvisano ragioni ostative alla pronuncia di omologazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 comma 7 C.C.I.I.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Francesco D'Angelo e Concetta Barbusca, così come rimodulato dal Gestore della Crisi con la relazione del 25 giugno 2025;

ONERA

Il ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro i 2 giorni successivi a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

dichiara

chiusa la procedura.

Messina, 19 settembre 2025.

Il Giudice delegato
Maria Carmela D'Angelo

